



STATUTO

UMANISTI PER IL REDDITO DI BASE

Articolo 1 – Nome

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **“Umanisti per il Reddito di Base”**, qui di seguito detta **“Associazione”** o, in sigla, **URB**.

L'associazione e i suoi aderenti si riconoscono nei principi della **Nonviolenza**, della **Non discriminazione** e del rispetto della **libertà di scelta**, pensiero ed espressione.

Articolo 2 – Fondazione

L'Associazione si configura quale ente **senza scopo di lucro** neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della **legge 7 dicembre 2000, n. 383**. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione ha sede attualmente in **Trapani in via Giovanni Adragna, 107 (91100)**. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Oggetto e Finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

L'Associazione si prefigge la seguente finalità: lavorare per la **istituzione giuridica del Reddito di Base in Italia**, ovvero del riconoscimento universale, incondizionato ed individuale di un'assegnazione sufficiente a vivere, in conformità con la sua Carta dei Principi. In ultima analisi, per il suo riconoscimento come **Diritto Umano** per ogni essere in quanto tale.

La sua missione, in particolare, è quella di:

- **promuovere il dibattito** sul Reddito di Base;
- **coinvolgere altri attori della vita pubblica** verso il suo scopo.

URB non esclude, anzi incentiva, fasi intermedie o lo svolgimento di sperimentazioni che contribuiscano a esperimenti che contribuiscono al suo scopo.

Per raggiungere il proprio scopo, in particolare, svolge attività di:

- **ricerca**;
- **pubbliche relazioni**;
- **sensibilizzazione e formazione** (tramite l'organizzazione di incontri, dibattiti, mostre, conferenze, eventi);
- **pubblicazioni**, anche online;
- **coordinamento con altre organizzazioni** che contribuiscono alla sua missione, in Italia o nel mondo.

Più in generale, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della

partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4 – Ammissione

All'Associazione possono aderire:

- tutte le persone fisiche,
- qualsiasi associazione od organizzazione,

che condividano in modo espresso:

- la **Carta dei Principi** di URB;
- s'impegnano a rispettare il presente **Statuto** e gli eventuali **Regolamenti interni**;

e che siano mosse da spirito di solidarietà.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e **verseranno la quota di associazione** annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La **quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile** in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Chiunque pur non facendo domanda formale di adesione, e quindi non versando la quota sociale, può aver riconosciuto il **ruolo di simpatizzante** firmando la Carta dei Principi di URB, esprimendo il proprio consenso a favore del Reddito di Base, sostenendo e finanziando l'associazione URB. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Articolo 5 – Diritti e Doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto:

- di **informazione** e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- di **partecipare alle assemblee**;
- se in regola con il versamento della quota sociale, hanno **diritto di voto**, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo:

- di **rispettare le norme** del presente Statuto;
- di **rispettare i Valori** riportati nella Carta dei Principi;
- le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- di **pagare le quote sociali** nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli

scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Articolo 6 – Perdita qualità di aderente

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso** (o scioglimento, in caso di organizzazioni);
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, della Carta dei Principi, dell'eventuale Regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine della Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro

quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 7 – Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea degli Associati;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente.**

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è **ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute** per l'espletamento della carica.

Articolo 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente:

- **almeno una volta l'anno**, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi due caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata a mano oppure email, da inviarsi **almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione**, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere: **il giorno, il luogo e l'ora** per la prima e la seconda convocazione, nonché **l'elenco delle materie da trattare**.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed **approvare gli indirizzi, i programmi** e le direttive generali dell'Associazione;
- b) **deliberare sul bilancio consuntivo** e sull'eventuale preventivo;
- c) **eleggere i componenti del Consiglio Direttivo**, determinandone il numero;
- d) deliberare in merito al **ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato** interessato;
- e) deliberare su **ogni altro argomento** che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle **modifiche dello Statuto** della Associazione;
- b) deliberare sullo **scioglimento dell'Associazione** stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per l'Assemblea straordinaria, invece, è necessaria sempre la presenza di almeno metà degli aderenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, invece, sono approvate col voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando alloro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono incaricati all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:

- **almeno una volta per ogni esercizio** per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- **ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario;**
- **dietro domanda** motivata di almeno due dei suoi membri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata a mano oppure email, da inviarsi **almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione**, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere: **il giorno, il luogo e l'ora** per la prima e la seconda convocazione, nonché **l'elenco delle materie da trattare**.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi **intervenga la maggioranza dei suoi membri**.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con **il voto favorevole della maggioranza dei presenti** e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- **eleggere il Presidente e il Vice Presidente;**
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- **predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo** e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno **redigere un apposito regolamento interno** che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- **indire adunanze, convegni, ecc.;**
- deliberare **l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni** analoghe;
- **decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;**
- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- **istituire sedi operative**, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente in particolare compete:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è delegato a **compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Associazione** e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, rilasciando quietanze;
- effettuare pagamenti di qualsiasi natura;
- al Presidente compete la **tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni** presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 11 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a **redazione dei verbali** delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle **convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo**;
- la **tenuta dei libri** verbali nonché del libro soci.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed **aggiornare i libri contabili**;
- **predisporre il bilancio** dell'Associazione.

Art. 12 – Risorse Economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- **quote e contributi degli associati**;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- **contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali**, di enti o di istituzioni pubblici, anchefinalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei finistatutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o

agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- **entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento**, quali feste esottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 13 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.